

C12724 - CONCERTIA PASUBIO/CONCERTIA ANTIBA

Provvedimento n. 31564

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 maggio 2025;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Conceria Pasubio S.p.A, pervenuta in data 30 aprile 2025;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Conceria Pasubio S.p.A. (di seguito, "Pasubio", Partita IVA 00165480245) è una società attiva nella concia del cuoio e nella produzione di pellame destinato principalmente al settore *automotive premium* e di lusso e, in misura minoritaria ad altri settori quali ad esempio quelli dell'arredamento, degli interni di *yacht* e degli accessori di moda.

Pasubio è una *portfolio company* i cui soci indiretti di maggioranza corrispondono attualmente a PAI Europe VII-1 SCSp, PAI Europe VII-2 SCSp e Pasubio Co-Invest SCSp (di seguito, "Fondi PAI VII"), i quali sono fondi gestiti e assistiti da PAI Partners S.à r.l. controllata in ultima istanza da PAI Partners SAS (di seguito, "PAI Partners"), operatore europeo di *private equity*.

2. Il fatturato a livello mondiale nel 2023 delle *portfolio companies* dei fondi gestiti e assistiti da PAI Partners ammonta a circa [20-30]* miliardi di euro, di cui circa [1-2] miliardi di euro sono stati realizzati in Italia.

3. Conceria Antiba S.p.A. (di seguito, "Antiba" o "Target", Partita IVA 01015070509) è una società attiva nella produzione di pelli di alta qualità, volta a servire una clientela costituita quasi esclusivamente da *Maison* del lusso e della moda.

Antiba è partecipata da PBI Paolo Balducci Investimenti S.r.l. ("PBI") e da Ala S.r.l. ("Ala"), nonché da tre persone fisiche (congiuntamente, i "Venditori").

4. Il fatturato realizzato nel 2024 a livello mondiale di Antiba è stato pari a circa [35-100] milioni di euro, di cui circa [35-100] milioni di euro realizzati in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione del controllo esclusivo di Antiba da parte di Pasubio (di seguito, "Operazione"). L'acquisizione avverrà per il tramite di una società che sarà costituita da Unica Group S.p.A. (di seguito, "Unica"), società interamente detenuta da Pasubio. A seguito dell'Operazione, la Target sarà indirettamente controllata da PAI Partners, [omissis].

6. È previsto un patto di non concorrenza, della durata di [omissis]. È altresì previsto un patto di non sollecitazione, della durata di [omissis].

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

7. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 582 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro.

8. Il patto di non concorrenza e il patto di non sollecitazione descritti in precedenza possono essere qualificati come direttamente connessi e necessari alla realizzazione dell'Operazione, in quanto funzionali alla salvaguardia del valore dell'impresa acquisita, a condizione che essi siano limitati geograficamente all'area d'attività dell'impresa acquisita e temporalmente a un periodo di due anni¹.

* [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

¹ [Cfr. "Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni", paragrafi 18-26, in G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005.]

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato interessato

9. Per quanto riguarda il mercato del prodotto, la Target opera nel mercato delle attività di concia, lavorazione, rifinitura e rivendita di pellami destinati all'industria dell'abbigliamento, dell'arredamento e dell'accessoristica in generale².

10. Secondo i precedenti citati, sotto il profilo merceologico, in considerazione dell'agevole adattabilità delle suddette attività alle esigenze specifiche degli utilizzatori di pellame, non risulta necessario individuare distinti mercati del prodotto, in relazione alle differenti destinazioni d'uso.

11. Sotto il profilo geografico, la dimensione del mercato suddetto può definirsi quantomeno nazionale, tendenzialmente sovranazionale, in ragione della concentrazione delle imprese dell'industria conciaria in bacini industriali, della bassa incidenza dei costi di trasporto sul prezzo finale dei prodotti, nonché dell'assenza di barriere tecniche o normative agli scambi commerciali tra i vari Stati. In ogni caso, ai fini della valutazione dell'Operazione, non si ritiene necessario giungere a una precisa definizione dell'area geografica rilevante, in quanto, anche nell'ipotesi più restrittiva, la valutazione dell'impatto concorrenziale non cambierebbe.

b) Effetti dell'operazione

12. L'Operazione, pur presentando sovrapposizioni orizzontali nel mercato rilevante, non appare idonea a produrre distorsioni alla concorrenza.

13. In particolare, con riferimento all'anno 2024, a seguito dell'Operazione le parti verranno a detenere quote di mercato congiunte, calcolate in valore, inferiori al [1-5%], e ciò nel caso di dimensione geografica sia nazionale sia europea del mercato interessato. Oltre a ciò, nel mercato interessato dall'Operazione sono in ogni caso attivi numerosi e qualificati concorrenti.

14. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'Operazione non appare, quindi, idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati o a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza e il patto di non sollecitazione sono accessori all'Operazione nei soli limiti sopra indicati e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti patti ove si realizzino oltre tali limiti;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Serena Stella

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

² [Cfr. C12678 - Gucci Logistica/Colonna, provvedimento n. 31367 del 5 novembre 2024, in Bollettino n. 45/2024; C12541 - San Quirico/Minerva Hub, provvedimento n. 30651 del 23 maggio 2023, in Bollettino n. 22/2023; C12266 - Gucci Logistica-Soci Colonna/Colonna, provvedimento n. 28005 del 27 novembre 2019, in Bollettino n. 50/2019; C12253 - NB Renaissance Partners Sicav-Raif/Rino Mastroto Group, provvedimento n. 27907 del 18 settembre 2019, in Bollettino n. 40/2019 e C6894 - Caravel Pelli Pregiate/Ramo di azienda di Conceria Caravel, provvedimento n. 14055 del 16 febbraio 2005, in Bollettino n. 7/2005.]